



Noale, 13 febbraio 2018

Circolare Nr. 4 / 2018
LEGGE DI BILANCIO 2018 –NOVITÀ FISCALI

Gentile cliente, sintetizziamo le disposizioni di maggior interesse contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2017.

NOVITÀ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

PROROGA MAXI AMMORTAMENTO AL 30%	<p>Prorogato il beneficio del maxi ammortamento per imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione).</p> <p>Il costo di acquisto da dedurre (extra contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.</p> <p>Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir (ma continuano a beneficiare del maxi ammortamento gli autocarri), i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, beni compresi in particolari gruppi.</p>
PROROGA IPER AMMORTAMENTO	<p>Prorogata l'agevolazione dell'iper ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l'ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.</p>
CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE	<p>È previsto, a decorrere dall'1/01/2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. L'incentivo è ammesso fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; • relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. <p>Sono ammesse all'incentivo solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e inte-</p>

	<p>grazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati in un apposito allegato alla legge di Bilancio.</p> <p>Sono invece escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.</p> <p>I costi devono essere "certificati" dal soggetto incaricato della revisione legale o un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.</p>
<p>BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA</p>	<p>Si riconosce un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</p>
<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 2019</p> <p>TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI DA/VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA DAL 2019</p>	<p>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 2019</p> <p><u>Dal 1.01.2019 (salvo proroghe)</u>, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, dovranno essere emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.</p> <p>Sono espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.</p> <p><u>In caso di violazione</u> dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.</p> <p>L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica eliminerà la comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro)</p> <p>OBBLIGO COMUNICAZIONE OPERAZIONI ESTERO DAL 2019</p> <p>I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</p> <p>La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.</p>
<p>PAGAMENTO RETRIBUZIONI DEL PERSONALE</p>	<p><u>A decorrere dal 1° luglio 2018</u> le retribuzioni del personale dipendente (ma anche quelle derivanti da collaborazioni coordinate e continuative nonché da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci) dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi trac-</p>

OBBLIGATORIAMENTE CON METODI TRACCIATI	<p>ciati. Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>
SCHEDE CARBURANTE NOVITÀ	<p>A partire dal 01 luglio 2018 sono <u>abrogate le schede carburante.</u> Dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica. L'acquisto di carburante effettuato senza mezzi tracciati non consentirà la deduzione del costo né la detrazione dell'iva.</p>
NUOVI TERMINI ADEMPIMENTI FISCALI	<p>Sono stati modificati i termini dei seguenti adempimenti fiscali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • spedometro 2° semestre: 30 settembre (invece del 16/09); • Dichiarazioni dei redditi e Irap: 31 ottobre (invece del 30/09); • modello 770: 31 ottobre (invece del 31/07); • la trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non compresi nella dichiarazione precompilata: 31 ottobre.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	<p>È riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non) posseduti alla data del 01 gennaio 2018, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 8%.</p>
TASSAZIONE DIVIDENDI E CAPITAL GAINS	<p>CAPITAL GAIN DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%. Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019.</p> <p>TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione (qualificata o non qualificata) o dell'apporto all'associazione in partecipazione. Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Si applicano le disposizioni previgenti per le distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 purché deliberate entro il 2022.</p>
DIFFERIMENTO IRI	<p>Si prevede che il primo anno di applicazione dell'Iri slitti dal 2017 al 2018.</p>

**ALTRE DISPOSIZIONI****INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA****PROROGA DEL TERMINE AL 31 DICEMBRE 2018 CON MANTENIMENTO DELLA MISURA DEL 65%**

Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate.

NUOVE IPOTESI DI BONUS AL 65% FINO AL 31 DICEMBRE 2018

Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi:

- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro);
- sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02).

PROROGA DEL TERMINE AL 31 DICEMBRE 2018 CON RIDUZIONE DELLA MISURA AL 50%

Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi:

- acquisto e posa in opera di finestre e infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

In relazione alle spese per interventi:

- sulle parti comuni condominiali;
- di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3;
- finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un bonus dell'80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l'edificio.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	Prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con l'importo massimo di 96.000 euro.
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI	È stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
BONUS VERDE 36%	Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36% (da ripartire in 10 anni), su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati: <ul style="list-style-type: none"> • interventi di sistemazione a verde "straordinaria" di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; • coperture a verde e giardini pensili; • spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. La detrazione è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni condominiali.
DETRAZIONE STUDENTI FUORI SEDE	Sono state riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede. <u>Disposizione a regime (inalterata)</u> Si riconosce il bonus del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro annuo. <u>Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)</u> Si riconosce il bonus del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo: <ul style="list-style-type: none"> • distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia; • distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

Studio Berto